



COMUNE DI ASIAGO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E ASSESTAMENTO GENERALE

Verbale n. 34/2023

L'Organo di Revisione

Babbi Massimo - Revisore Unico

del Comune di Asiago, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/11/2021, ha preso in esame il provvedimento sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale.

PREMESSA

In data 29/12/2022 il Consiglio Comunale con delibera n. 47 ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 (cfr. parere del revisore verbale n. 25 del 21/12/2022), e in data 24/01/2023 la Giunta Comunale, con delibera n. 18 ha approvato il PEG ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per l'anno 2023.

In data 28/04/2023 il Consiglio Comunale con delibera n. 11 ha approvato il rendiconto 2022 (cfr. relazione del revisore verbale n. 30 del 11/04/2023), determinando un risultato di amministrazione di euro 4.579.152,69 così composto:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| fondi accantonati | per euro 2.078.011,12; |
| fondi vincolati | per euro 1.267.427,45; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 75.360,98; |
| fondi disponibili | per euro 1.158.353,14. |

Il Consiglio Comunale ha approvato variazioni di bilancio sulle quali l'organo di revisione ha espresso i seguenti pareri:

- verbale n. 28 del 20/02/2023;
- verbale n. 31 del 24/04/2023;

- verbale n. 32 del 18/05/2023.

In data 13/07/2023 è stata sottoposta al Revisore Unico per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Il revisore prende atto che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio;

- b. la relazione del responsabile del servizio Economico-Finanziario sulla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011.

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2022 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento dei crono-programmi dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per l'annualità 2023 per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore pertanto prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore ha verificato che con la situazione contabile rappresentata sono assicurati in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL e l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove

modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii; è stato infine verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2022 finora applicato al bilancio 2023 registra la seguente dinamica:

| RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE | rendiconto | utilizzi | residuo |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | |
| Risultato di amministrazione (+/-) | 4.579.152,69 | 2.787.121,07 | 1.792.031,62 |
| di cui: | | | |
| a) Parte accantonata | 2.078.011,12 | 766.290,00 | 1.311.721,12 |
| b) Parte vincolata | 1.267.427,45 | 1.016.692,89 | 250.734,56 |
| c) Parte destinata a investimenti | 75.360,98 | 75.360,98 | - |
| e) Parte disponibile (+/-) | 1.158.353,14 | 928.777,20 | 229.575,94 |

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|--|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 210.068,97 |
| Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 | (+) | 4.923.309,62 |
| Spese Titolo 1.00 – Spese correnti | (-) | 5.157.266,85 |
| Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 1.800,00 |
| Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 377.846,73 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | (+) | 510.214,89 |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 106.679,90 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|--|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 2.276.906,18 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 3.170.300,71 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | 12.038.140,57 |
| U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale | (-) | 15.099.937,24 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale | (+) | 1.800,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | 2.387.210,22 |

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso l'organo di revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30/06/2023;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025;
- che l'impostazione del bilancio 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Asiago, 24 luglio 2023

L'ORGANO DI REVISIONE